



PASQUALE D'ANGIOLILLO
AVVOCATO

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO – SEZIONE IV**

ROMA

III RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

(nel ricorso R.G. n. 153/2023)

Ricorre la «SISTEMA CILENTO– AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEL CILENTO S.c.p.a.» (cod. fisc. 03530920655), **in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante p.t. p.t., avv. Marco SANSONE**, domiciliato per la carica presso la sede legale, in via F. Palumbo n. 5, rappresentato e difeso – giusta procura in calce al ricorso introduttivo *ex art. 24 c.p.a.* – dall'**avv. Pasquale D'ANGIOLILLO** (cod. fisc. DNG PQL 70P19 H703K), con il quale elegge domicilio digitale corrispondente all'indirizzo p.e.c. (*avv.pasquale.dangiolillo@pec.it*), contenuto nel pubblico registro *RegIndE* (fax: 0974-1921192),

c o n t r o

- **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (già MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO), in persona del Ministro p.t.,**

nei confronti di

- **UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA – UNIONCAMERE, in persona del legale rappresentante p.t.;**

con il ricorso introduttivo (R.G. n. 153/2023)

PER L'ANNULLAMENTO

- PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA E/O ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI -:

- a. del provvedimento prot. n. 360416 del 20.10.2022**, a firma del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy), comunicato in pari data a mezzo p.e.c., con il quale è stato disposto il rigetto della domanda di assegnazione del contributo per la realizzazione del Progetto Pilota, con indicativo PP0062, denominato “Cilento”, a valere sul bando di cui al decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del 30.7.2021, recante disposizioni attuative per l'assegnazione delle risorse residue dei patti territoriali, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.L. 30.4.2019, n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 28.6.2019, n. 58) e del decreto interministeriale del 30.11.2020 (Bando Progetti Pilota);

- b.** ove e per quanto di ragione, della **comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prot. 276933 del 21.7.2022**, resa, ai sensi dell'art. 10-*bis* della L. 7.8.1990, n. 241, dal Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico;
- c.** ove e per quanto di ragione, della **nota p.e.c. del 21.2.2022**, avente ad oggetto "*Richiesta di informazioni in merito alla spedizione della domanda di partecipazione al bando per la realizzazione di Progetto Pilota Cilento*", trasmessa dalla Segreteria della VIII Divisione della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico;
- d.** dei **verbali, degli atti istruttori, preparatori e propedeutici** al provvedimento finale, di estremi e contenuto ignoti, con espressa riserva di motivi aggiunti;
- e.** ove e per quanto di ragione, ove pubblicata, della **graduatoria definitiva**, di estremi e contenuto ignoti, recante i Progetti Pilota ammessi a finanziamento, nella parte in cui non è incluso il Progetto Pilota "Cilento" in quanto escluso con l'impugnato provvedimento prot. n. 360416/2022, con espressa riserva di motivi aggiunti;
- f.** di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale;

n o n c h é

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DI NULLITÀ /O L'ANNULLAMENTO

dell'art. 9, comma 6, del bando suddetto, liddove è stabilito che "*Come data di presentazione della domanda è assunta la data e l'ora indicata nella ricevuta di avvenuta consegna della stessa nella casella di posta certificata di cui al comma 2. La responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici rimane in capo al soggetto responsabile proponente*", avendo previamente disposto che "*Le domande di assegnazione dei contributi devono essere TRASMESSE al soggetto gestore esclusivamente dalla Posta Elettronica Certificata (PEC) del soggetto responsabile proponente al seguente indirizzo PEC progetti.pilota@legalmail.it a partire dal [13.10.2021] quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale al 15/02/2022. Saranno automaticamente escluse le domande INViate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande*";

[con il I ricorso per motivi aggiunti](#)

PER L'ANNULLAMENTO

- PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA E/O ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI -:

- g.** del **decreto del 22.2.2023**, a firma del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, reso noto mediante comunicato pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale – n. 54 del 4.3.2023 e sul sito *web* dello stesso Dicastero (*www.mise.gov.it*), con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria, riportata in allegato, delle domande per l’assegnazione dei contributi a valere sul bando di cui al suddetto decreto del 30.7.2021;
- h.** della **graduatoria provvisoria** dei progetti pilota, allegata al citato decreto direttoriale del 22.2.2023 e al verbale stilato dalla Commissione nella riunione del 21.2.2023;
- i.** ove e per quanto di ragione, dei **verbali delle riunioni della Commissione per la valutazione dei progetti pilota** del 22.9.2022, 29.9.2022, del 6.10.2022, del 13.10.2022, del 19.10.2022, del 6.12.2022, del 13.12.2002, del 19.12.2022, del 20.12.2022, del 10.1.2023, del 12.1.2023, del 17.1.2023, del 19.1.2023, del 24.1.2023, del 3.2.2023 e del 21.2.2023, con i relativi allegati, non conosciuti e con espressa riserva di motivi aggiunti;
- j.** ove e per quanto di ragione, del **comunicato** pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale – n. 54 del 4.3.2023 e sul sito *web* dello stesso Dicastero (*www.mise.gov.it*), con il quale è stata resa nota l’adozione del predetto decreto del 22.2.2023;
- k.** di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale;

n o n c h é

PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto della «SISTEMA CILENTO S.c.p.a.» ad ottenere la valutazione di merito del Progetto Pilota “Cilento” da parte della competente Commissione, con la conseguente attribuzione del punteggio meritato e l’inserimento nella pertinente graduatoria;

con il II ricorso per motivi aggiunti

PER L’ANNULLAMENTO

- PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA E/O ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI -:

- l.** del **decreto del 13.4.2023**, a firma del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, reso noto mediante comunicato pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale – n. 79 del 22.4.2023 e sul sito *web* dello stesso Dicastero (*www.mimit.gov.it*), con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva, riportata in allegato, delle domande per l’assegnazione dei contributi a valere sul bando di cui al suddetto decreto del 30.7.2021;
- m.** della **graduatoria definitiva** dei progetti pilota, allegata al citato decreto direttoriale del 13.4.2023 e al verbale stilato dalla Commissione nella riunione del 22.3.2023;

- n.** ove e per quanto di ragione, dei **verbali delle riunioni della Commissione per la valutazione dei progetti pilota** del 22.9.2022, 29.9.2022, del 6.10.2022, del 13.10.2022, del 19.10.2022, del 6.12.2022, del 13.12.2002, del 19.12.2022, del 20.12.2022, del 10.1.2023, del 12.1.2023, del 17.1.2023, del 19.1.2023, del 24.1.2023, del 3.2.2023, del 21.2.2023 e del 22.3.2023, con i relativi allegati, non conosciuti e con espressa riserva di motivi aggiunti;
- o.** ove e per quanto di ragione, del **comunicato** pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale – n. 79 del 22.4.2023 e sul sito *web* dello stesso Dicastero (*www.mise.gov.it*), con il quale è stata resa nota l’adozione del predetto decreto del 13.4.2023;
- p.** di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale;

n o n c h é

PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto della «SISTEMA CILENTO S.c.p.a.» ad ottenere la valutazione di merito del Progetto Pilota “Cilento” da parte della competente Commissione, con la conseguente assegnazione del punteggio meritato e l’inserimento nella graduatoria definitiva;

con il presente III ricorso per motivi aggiunti

PER L’ANNULLAMENTO:

- q.** del **decreto del 27.11.2023**, a firma del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, reso noto mediante comunicato pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale – n. 285 del 6.12.2023 e sul sito *web* dello stesso Dicastero (*www.mimit.gov.it*), con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva, riportata in allegato, delle domande per l’assegnazione dei contributi a valere sul bando di cui al suddetto decreto del 30.7.2021, aggiornata alla luce della valutazione assegnata dalla Commissione per la valutazione dei progetti pilota nella riunione del 13.11.2023 al Progetto Pilota “Cilento”, contraddistinto dal codice identificativo PP0062;
- r.** della **graduatoria definitiva** dei progetti pilota, aggiornata all’esito della valutazione operata sul Progetto Pilota “Cilento”, avente codice identificativo PP0062, allegata al citato decreto direttoriale del 27.11.2023 e al verbale n. 19 assunto dalla Commissione per la valutazione dei progetti pilota nella riunione del 13.11.2023;
- s.** del **verbale n. 19 stilato dalla Commissione per la valutazione dei progetti pilota nella riunione del 13.11.2023**, recante la determinazione del punteggio attribuito al Progetto Pilota “Cilento”, contrassegnato dal codice identificativo PP0062, con i relativi allegati;

- t. ove e per quanto di ragione, dei **verbali delle riunioni della Commissione per la valutazione dei progetti pilota n. 1 del 22.9.2022, n. 2 del 29.9.2022, n. 3 del 6.10.2022, n. 4 del 13.10.2022, n. 5 del 19.10.2022, n. 6 del 6.12.2022, n. 7 del 13.12.2002, n. 8 del 19.12.2022, n. 9 del 20.12.2022, n. 10 del 10.1.2023, n. 11 del 12.1.2023, n. 12 del 17.1.2023, n. 13 del 19.1.2023, n. 14 del 24.1.2023, n. 15 del 3.2.2023, n. 16 del 21.2.2023 e n. 17 del 22.3.2023, con i relativi allegati;**
- u. ove e per quanto di ragione, del **comunicato** pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale – n. 285 del 6.12.2023 e sul sito *web* dello stesso Dicastero (*www.mise.gov.it*), con il quale è stata resa nota l’adozione del predetto decreto del 27.11.2023;
- v. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale;

n o n c h é

PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto della «SISTEMA CILENTO S.c.p.a.» ad ottenere la correzione del punteggio assegnato e la conseguente rettifica della pertinente posizione nella graduatoria definitiva di merito;

PER LA CONDANNA

dell’Amministrazione resistente a riesaminare la domanda presentata dalla «SISTEMA CILENTO S.c.p.a.», procedendo alla correzione del punteggio assegnato e alla conseguente rettifica della pertinente posizione nella graduatoria definitiva di cui innanzi.

*** **

DATI DI FATTO.

1- Con **ricorso (R.G. n. 153/2023)**, notificato il 19.12.2022 e depositato al T.a.r. Lazio-Roma il 4.1.2023, pendente innanzi a codesta ecc.ma Sez. IV, la «SISTEMA CILENTO – AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEL CILENTO S.c.p.a.» («SISTEMA CILENTO») ha impugnato il **provvedimento prot. n. 360416 del 20.10.2022**, mediante cui il Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto il “*rigetto della domanda di assegnazione del contributo per la realizzazione del progetto pilota*” denominato “Cilento”, a valere sul **bando** di cui al **decreto 30.7.2021**, recante disposizioni attuative per l’assegnazione delle risorse residue dei patti territoriali (Bando Progetti Pilota), “*attesa la carenza del necessario requisito di ammissibilità della domanda (domanda pervenuta oltre il termine di presentazione)*”.

2- Va ricordato, a riguardo, che, la Società consortile ha presentato rituale e completa domanda di partecipazione per l’accesso ad un contributo di € **9.974.803,79** per il

succitato progetto pilota, di importo complessivo di € **11.470.510,08**.

3- Sennonché, con la determinazione avversata, il dirigente ministeriale apicale ha denegato l'accesso alle agevolazioni all'Agenzia locale di sviluppo del Cilento, evidenziando “*l'impossibilità di prosecuzione del relativo iter agevolativo*”, dopo aver ritenuto, già con il preavviso dei motivi ostativi prot. 276933 del 21.7.2022, che “*non è stato dimostrato dall'onerato che l'omesso perfezionamento della procedura telematica di consegna della domanda e dei relativi allegati entro i termini siano imputabili a caso fortuito o a forza maggiore, anche nella prospettiva del fatto del terzo*”.

4- In termini di assoluta concretezza, è accaduto che la «SISTEMA CILENTO» è stata estromessa dalla procedura, pur avendo dimostrato di aver trasmesso, entro il termine sancito dalla *lex specialis*, l'istanza di contributo, corredata del previsto pacchetto documentale, poiché il messaggio inoltrato non sarebbe stato ricevuto dal sistema per **incapienza della casella p.e.c. di destinazione, della quale non è, però, mai stato preventivamente evidenziato il limite dimensionale nel bando, non consentendosi, dunque, ai concorrenti di averne contezza ai fini della partecipazione alla procedura.**

5- Coticché, dapprima con le osservazioni al preavviso di diniego, di poi, con l'impugnativa proposta, l'odierna ricorrente ha contestato:

- **l'assoluta mancanza nella *lex specialis* di qualsivoglia disposizione che dettasse, in termini limpidi, puntuali ed inequivoci, un limite massimo di dimensionamento dei files da inoltrare ovvero che indicasse gli estremi della capacità recettiva della casella di destinazione per l'utile acquisizione del messaggio p.e.c. di invio della domanda, completo dei previsti allegati documentali, resi noti alla «SISTEMA CILENTO» solo con la suddetta nota p.e.c. del 21.2.2022;**
- la **disparità di accesso alla procedura fra i partecipanti**, determinandosi una **sperequazione** tra quelli che hanno casualmente prodotto documenti con dimensioni rientranti nel limite dimensionale e quelli che, invece, hanno travalicato tali dimensioni;
- **l'assoluta carenza nella ricostruzione dei fatti** che, come rilevabile dalla corrispondenza intercorsa tra soggetto responsabile e MiSE con riferimento ai messaggi p.e.c. del 16 e del 21.2.2022, hanno determinato la rispedizione del messaggio recante la domanda.

6- In pendenza del gravame, il **4.3.2023** è stato pubblicato sul **n. 54** della G.U.R.I. – Serie Generale – il **comunicato** con il quale è stato dato avviso che, con **decreto del 22.2.2023**, a firma del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del

Ministero delle imprese e del made in Italy, è stata approvata la **graduatoria provvisoria** delle domande per l'assegnazione dei contributi a valere sul bando di che trattasi, pubblicata sul sito *web* dello stesso Dicastero (*www.mise.gov.it*).

7- Nell'elenco dei progetti pilota, allegato al sopraddetto decreto, sono state riportate le progettualità ammesse alle agevolazioni, con la specificazione dei punteggi attribuiti e dei finanziamenti assegnabili, venendo, altresì, rubricate le proposte non finanziabili per esaurimento delle risorse e finanche le istanze non ammissibili, fra le quali, però, **non è stata, in alcun modo, inclusa quella avanzata dalla «SISTEMA CILENTO».**

8- Di conseguenza, la Società è stata costretta ad impugnare il provvedimento direttoriale con la proposizione di un **I ricorso per motivi aggiunti**, notificato il 23.3.2023 e depositato il 6.4.2023.

9- Successivamente, la compagine è venuta a conoscenza, attraverso la consultazione della G.U.R.I. – Serie Generale – **n. 79 del 22.4.2023**, del **comunicato**, pubblicato il 17.4.2023 anche sul sito *web* ministeriale (*www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-13-aprile-2023-bando-per-la-realizzazione-di-progetti-pilota-graduatoria-definitiva*), mediante cui il predetto Direttore generale del MIMIT ha licenziato, con **decreto** emesso il **13.4.2023**, la **graduatoria definitiva** delle domande per l'attribuzione dei fondi, **espellendo in via risolutiva la deducente.**

10- A tal punto la «SISTEMA CILENTO» ha gravato anche tale decreto direttoriale con un **II ricorso per motivi aggiunti**, notificato e depositato il 5.6.2023, proponendo contestuale istanza cautelare, trattata nella camera di consiglio del 12.7.2023, a conclusione della quale l'ecc.mo Collegio ha reso l'**ordinanza n. 11816/2023, pubblicata il 13.7.2023**, disponendo l'integrazione del contraddittorio mediante **notifica per pubblici proclami** e ricalendarizzando al **20.9.2023** l'udienza di trattazione dell'istanza cautelare.

11- Conseguentemente allo svolgimento dell'adempimento, all'esito della discussione svoltasi in tale data, codesta ecc.ma Sez. IV del T.a.r. Lazio-Roma, con **ordinanza n. 6490/2023, pubblicata il 21.9.2023**, ha accolto la domanda interinale formulata dalla «SISTEMA CILENTO S.c.p.a.», avendo:

- ritenuto che *“sono ravvisabili i presupposti per disporre la riammissione, con riserva, della ricorrente ai fini dell'esame della domanda presentata, che dovrà essere esaminata entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, in esito alla cui valutazione*

sarà conseguentemente trattata la domanda cautelare relativa all'impugnazione della graduatoria di merito”;

- fissato “*per il proseguo della trattazione della domanda cautelare, l’udienza in Camera di Consiglio del 6 dicembre 2023*”.

12- In ossequio a tale pronuncia, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha avviato l’*iter* di riesame, investendo, dapprima, Unioncamere per la verifica formale di ammissibilità del progetto pilota “Cilento”, di poi, la Commissione deputata alla sua valutazione.

13- *Medio tempore*, il MIMIT, con **nota prot. 346695 del 9.10.2023**, ha comunicato, ai sensi dell’art. 10-*bis* della L. 7.8.1990, n. 241, **motivi ostativi** all’ammissibilità a contributo di n. 6 istanze avanzate da soggetti privati, definitivamente stralciate, a seguito del contraddittorio procedimentale, con il **provvedimento direttoriale n. 375224 del 6.11.2023**.

14- Indi, l’organo collegiale, nella **riunione del 13.11.2023**, ha assunto il **verbale n. 19**, con il quale ha esaminato la progettualità di che trattasi, conferendole **65,47 punti** e, consequenzialmente, attualizzato la classifica di merito.

15- Di conserva, il Direttore generale del MIMIT, con **decreto direttoriale del 27.11.2023**, divulgato attraverso il sito *web* ministeriale (<https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-27-novembre-2023-bando-per-la-realizzazione-di-progetti-pilota-graduatoria-definitiva>) e reso noto con **comunicato** pubblicato il 6.12.2023 sulla G.U.R.I. – Serie Generale – n. 285 del 6.12.2023, ha aggiornato la **graduatoria definitiva**, collocando la domanda della «SISTEMA CILENTO» al **posto n. 26**, dunque, in posizione inidonea all’assegnazione del contributo “*per esaurimento risorse*”.

16- Su tali premesse, la Società ha richiesto di **abbinare al merito** l’istanza cautelare chiamata per la trattazione nella camera di consiglio del 6.12.2023, preannunciando ulteriori **motivi aggiunti** avverso il succitato provvedimento dicasteriale.

17- Al fine di acquisire tutta la documentazione necessaria a proteggere la propria posizione giuridica soggettiva, la «SISTEMA CILENTO» ha, dunque, avanzato, a mezzo p.e.c. del 4.1.2024, **istanza di accesso formale** mediante estrazione di copia informatica semplice del predetto **decreto direttoriale del 27.11.2023** e del presupposto **verbale n. 19 del 13.11.2023**, completo dei pertinenti allegati, nonché dei **verbali** delle riunioni della Commissione per la valutazione dei progetti pilota del 22.9.2022, 29.9.2022, 6.10.2022, 13.10.2022, 19.10.2022, 6.12.2022, 13.12.2022, 19.12.2022, 20.12.2022, 10.1.2023, 12.1.2023, 17.1.2023, 19.1.2023, 24.1.2023, 3.2.2023, 21.2.2023 e 22.3.2023.

18- Dalla disamina degli atti, trasmessi a mezzo p.e.c. dal MIMIT il **29.1.2024**, è, però, emerso che la disamina operata dall'organo collegiale incaricato di valutare la progettualità di che trattasi è del tutto erronea e antigiuridica, esulando *in toto* da una congrua, obiettiva e puntuale applicazione degli indicatori correlati a ciascuno dei criteri previsti per la selezione, ai sensi dell'art. 4 del decreto del 30.11.2020 e dei relativi punteggi assegnabili, come specificati nell'allegato 3 al decreto del 30.7.2021.

19- Tale *modus operandi* ha comportato l'abnorme conseguenza che la «SISTEMA CILENTO» è stata confinata in **posizione deteriore** in graduatoria, venendole impedito di ricevere l'agevolazione richiesta, atteso che il *plafond* finanziario disponibile è stato assegnato ai soli soggetti gestori dei patti territoriali **posizionati fino al posto n. 11 della classifica definitiva**, l'ultimo dei quali ha ottenuto **75,39 punti**.

20- È, pertanto, evidente che **ove la Società avesse ottenuto il punteggio legittimamente attribuibile (cui aveva e ha inconfutabile diritto) avrebbe dovuto conseguire, *de iure*, un totale di 84,37 punti, superando, per l'effetto, la soglia che l'avrebbe portata ad occupare il posto n. 3 della graduatoria, in posizione utile all'ottenimento del beneficio**, come risultante dall'ordine di preferenza applicato ai sensi dell'art. 10 del bando ai “*Criteri e punteggi per la selezione dei progetti pilota*” definiti nell'Allegato 3 alla “*lex specialis*”.

21- Sin da tali notazioni, è di solare evidenza, pertanto, che il **decreto direttoriale del 27.11.2023**, con l'allegata **classifica di merito** e il prodromico **verbale n. 19 del 13.11.2023**, nonché, per quanto d'interesse, gli altri verbali assunti dalla Commissione di valutazione, sono **macroscopicamente illegittimi** nella parte in cui hanno conferito al Progetto Pilota “Cilento” il suddetto minor punteggio, dovendo essere, pertanto, annullati in uno agli atti prodromici avversati, con l'accertamento e la declaratoria del diritto della «SISTEMA CILENTO» ad ottenere la correzione del punteggio assegnato e la rettifica della pertinente posizione nella graduatoria definitiva di merito di cui innanzi, per i seguenti

MOTIVI:

I- VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA “LEX SPECIALIS” (ART. 4 DEL D.D. 30.11.2020; ARTT. 9 E 10 DEL BANDO DI CUI AL D.D. 30.7.2021; ALLEGATO 3 “CRITERI E PUNTEGGI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI PILOTA” AL D.D. 30.7.2021) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1 E 3 DELLA L. 7.8.1990, n. 241) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D'ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – INCONGRUITÀ – ILLOGICITÀ – SPROPORZIONE) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PAR CONDICIO E FAVOR PARTECIPATIONIS –

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO (RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – BUONA AMMINISTRAZIONE – CORRETTEZZA E COERENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA).

1- È di immediata ed incontestabile evidenza documentale che, nella parte di interesse, il **decreto direttoriale del 27.11.2023**, con l'allegata **graduatoria definitiva** aggiornata all'esito dello scrutinio operato dalla Commissione di valutazione con il **verbale n. 19 del 13.11.2023**, è **illegittimo** per un **CLAMOROSO DEFICIT ISTRUTTORIO E MOTIVAZIONALE**, tale da viziare radicalmente lo scrutinio dell'istanza di contributo del Progetto Pilota "Cilento" (ID PP0062), riverberandosi ineluttabilmente sulla sua collocazione nella classifica definitiva attuativa del **Bando Progetti Pilota**.

Come anticipato in narrativa, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha assegnato alla domanda avanzata dalla «SISTEMA CILENTO» **65,47 punti in luogo degli 84,37 dovuti**, avendo inferito un **indebito "taglio"** al punteggio totale ad essa spettante, **decurtato di 18,90 punti complessivi**, così, "confinandola" ingiustamente al **posto n. 26** dell'elenco finale (liddove avrebbe dovuto collocarsi al **posto n. 3**), di qui, deprivandola del contributo in ragione dell'"*esaurimento delle risorse*", destinate ai soggetti responsabili dei patti territoriali utilmente graduati fino all'**undicesima posizione**.

Tanto, avendo completamente:

- **travisato** il contenuto prescrittivo del bando disciplinante la procedura;
- **disatteso**, in particolare, la griglia degli indicatori correlati ai parametri di valutazione delle richieste di finanziamento, come ripartiti nelle **sezioni A e B dell'Allegato 3**, palesemente **equivocati**.

Nel procedere in tali sensi, l'organo collegiale incaricato dall'Amministrazione Ministeriale ha **incredibilmente disconosciuto** l'utile posizionamento della ricorrente, avendole assegnato:

- **12,7 punti** invece che i **14,10 punti** realmente spettanti secondo la corretta applicazione dei **criteri di selezione** di cui alla **sezione A**;
- **52,77 punti** piuttosto che i **70,27 punti** effettivamente meritati secondo l'esatta applicazione dei **criteri di selezione** di cui alla **sezione B**.

Si tratta, però, di un **macroscopico "abbaglio"**.

Va immediatamente stigmatizzato che, **in consonanza con le disposizioni scolpite dall'art. 10 del bando di cui al decreto 30.7.2021, in attuazione dell'art. 4 del decreto 30.11.2020 e dei relativi punteggi assegnabili specificati nell'Allegato 3 ("Criteri e**

punteggi per la selezione dei progetti pilota”), la Commissione di valutazione, prima, e il Direttore generale del MIMIT, poi, **non disponevano dello ius variandi nel conferimento del punteggio relativo agli indicatori ivi menzionati.**

Non vi era, infatti, né vi è spazio per altre, diverse interpretazioni ed applicazioni della “*lex specialis*”, la quale, nello stabilire le condizioni per l’accesso al punteggio innanzi indicato, non consentiva alcuna **deviazione**, non ammettendo l’**esegesi soggettiva** data dall’organo istruttore, nella specie, **acriticamente avallata** dal MIMIT.

Un’analisi di dettaglio restituisce, infatti, l’erroneità della disamina compiuta, con la conseguente illegittimità dell’operato dell’Amministrazione Statale.

Ma si proceda con ordine.

*** **

1.1- Ai fini di una compiuta disamina della vicenda controversa, occorre preliminarmente evidenziare che, in relazione al disposto dell’**art. 4 del decreto del 30.11.2020**, dell’**art. 10** del bando (“*Istruttoria delle domande, assegnazione dei contributi e concessione delle agevolazioni*”) e dell’**Allegato 3** (“*Criteri e punteggi per la selezione dei progetti pilota*”), la Commissione di valutazione, nelle riunioni del 22 e del 29.9.2022, di cui ai **verbali nn. 1 e 2**, ha esaminato, modificato e approvato “*la griglia di valutazione per attribuire ai singoli indicatori relativi ai “Criteri per la selezione dei progetti pilota” i punteggi di cui all’allegato 3, proposta dalla segreteria tecnica dell’ente gestore*”.

Come riportato nel **verbale n. 2**, “*Tale griglia è stata predisposta suddividendo il punteggio di ciascun criterio di valutazione, definito dall’allegato 3, per i singoli indicatori - anch’essi previsti dal suddetto allegato 3 - lavorando per decimi*”, e ai vari indicatori è stato attribuito un peso variabile in rapporto agli aspetti cui la Commissione ha **preferito** di conferire maggiore valore.

È manifesto che tale **scelta** risulta non coerente con l’originaria previsione del bando che - in ordine ai criteri di attribuzione del punteggio - non prevedeva né rendeva nota la declinazione dei punti (nella griglia definiti *legenda*), i quali solo in fase di valutazione sono stati arbitrariamente abbinati ai diversi sottocriteri.

Tale impostazione ha ridotto ed inficiato la **proporzionalità** della valutazione ed ha determinato un **vulnus di conoscenza dei criteri e del loro relativo peso**.

*** **

1.2- Ciò posto, la valutazione della proposta della ricorrente, effettuata dalla Commissione con il verbale n. 19 del 13.11.2023, va, innanzitutto, censurata per l'erroneità dei punti attribuiti per gli indicatori della **sezione A) “Caratteristiche del soggetto responsabile del Patto territoriale ancora operativo” dell’Allegato 3 al bando.**

Dall'esame approfondito dello scrutinio operato, in relazione al **criterio A.1) “Esperienza del soggetto responsabile maturata in modo continuativo nell'ambito della gestione di iniziative assimilabili a quelle oggetto della proposta”** [suddiviso in n. 5 indicatori], è emerso che l'indicatore **“Durata delle iniziative gestite dal soggetto responsabile”** è stato computato in n. 200 mesi, con l'attribuzione di 2 punti, mentre, come indicato nella Scheda progetto, la «SISTEMA CILENTO» ha avviato nel 1999 il Patto territoriale generalista, e, pertanto, volendo considerare le sole iniziative ‘concluse’ (come deciso dalla Commissione in sede di approvazione della griglia) alla data di presentazione della domanda (febbraio 2022) la loro durata ammonta a 266 mesi, valore che innalza a **3 punti** quelli da assegnarsi. Sempre nell'ambito del **criterio A.1**, per l'indicatore **“Qualità e coerenza delle esperienze del soggetto responsabile rispetto agli ambiti del progetto pilota”** (che - si legge nel *format* della griglia – *“permette di pesare le attività pregresse del SR [soggetto responsabile del patto territoriale] che sono considerate in linea con gli obiettivi del Progetto Pilota come definiti dal Bando. Il punteggio massimo pesa 2/6 del punteggio max attribuibile per il criterio. Questo indicatore è stato ritenuto di maggiore valore rispetto agli altri del Criterio I)”*), la Commissione individua nel 77% la percentuale delle esperienze presentate dal soggetto responsabile, attribuendo punti 16 (corrispondenti al *range* di punteggio fra il 60,1%-80%).

Oltre a rimarcare che i *range* di punteggio non erano noti al momento della redazione del progetto, come pure è da ricondurre alla discrezionalità di chi ha predisposto la griglia il motivo per cui *“tale indicatore è stato ritenuto di maggior valore rispetto agli altri del Criterio I”*, **la percentuale attribuita equivale a 10 iniziative reputate coerenti sulle 13 descritte dalla «SISTEMA CILENTO»** (e valorizzate con il massimo punteggio nell'indicatore 1).

Di contro, rilevato che tutte le iniziative indicate dalla Società sono coerenti, in quanto sono state considerate solo quelle coerenti/assimilabili a quelle oggetto della proposta e non già

ulteriori, pur condotte dal soggetto responsabile, che non presentassero caratteristiche di coerenza.

Sarebbe, in ogni caso, sufficiente valorizzare anche solo un'altra iniziativa delle 3 non valutate per portare la percentuale a 84,61% e, quindi, attribuire il **punteggio di 20**, assegnabile al pertinente sottocriterio;

Per l'indicatore "***N° di soggetti beneficiari coinvolti nel progetto***", premesso che il criterio, come espresso, non era chiaro, in quanto per progetto l'avviso intende il progetto pilota, e non le esperienze precedenti del soggetto responsabile, la Commissione ha valutato solo i soggetti beneficiari dei due patti territoriali e non anche gli ulteriori beneficiari delle altre iniziative ritenute coerenti (che non è dato sapere quali siano), quantizzabili in almeno 310 soggetti; **il punteggio corrispondente è 8** e non 5 come attribuito.

Per questo primo criterio, il punteggio ricalcolato in autovalutazione totalizza 56 punti contro i 48 attribuiti.

Nell'ambito del **criterio A.2) "Estensione geografica dell'area di competenza del Patto territoriale con particolare riferimento all'interregionalità"** [suddiviso in n. 3 indicatori], va confermato il punteggio attribuito, pari a **45 punti**, pur trovandosi paradossale che l'indicatore "***Densità abitativa dell'area di competenza del Patto territoriale***" sia premiante per le aree ad alta densità abitativa, trattandosi di un avviso che prevede progetti di sviluppo, anche attraverso l'impiego di fondi destinati alle aree rurali.

Quanto al criterio **A.3) "Qualificazione, professionalità e organizzazione della struttura tecnico-operativa del soggetto responsabile del Patto territoriale"** [suddiviso in n. 5 indicatori], per l'indicatore "***Caratteristiche della sede del Soggetto responsabile (dimensione e natura immobile, localizzazione, attrezzature tecnologiche in uso)***", la Commissione di valutazione ha evidenziato la "***mancata individuazione della dotazione hd e sw per personale***", invero, non richiesta dal criterio (che si esprime in termini di attrezzature tecnologiche - e non meramente informatiche - *in uso* e non già *'per personale'*).

Comunque, tale dato è implicito nell'indicazione della presenza sia di 1 vano ICT in cui è ubicato un SERVER, sia di 5 uffici amministrativi che si presumono dotati di almeno una postazione pc.

Sicché, **i punti da attribuirsi sono 5**, in luogo dei 2 assegnati.

Per l'indicatore "*Articolazione della struttura organizzativa del soggetto responsabile*", la Commissione riporta sulla scheda "*Non è presente organigramma, non sono descritti ruoli e funzioni. Emerge comunque la presenza di risorse dotate di adeguata professionalità*" ed attribuisce punti 2, corrispondenti a struttura organizz. descritta e articolata sufficientemente, fra i punti 0 abbinati a "*non presente*" o "*non coerente organigramma e parte descrittiva*", e i punti 5 assegnati a struttura organizz. descritta e articolata estesamente.

Perché il *range* di punteggio passi da 0 a 5, con la sola previsione di 1 valore intermedio non è dato sapere.

Va precisato, nel merito, che l'organigramma non era richiesto dal criterio, comparando nella rubrica della sezione di pag. 19 del *format* di Scheda progettuale solo in termini eventuali, dovendosi contestare il rilievo della mancata descrizione di ruoli e funzioni (che, in apposita tabella, vengono così indicati: n. 1 Responsabile di Progetto - leader consultant in Local Development e Innovation Management | laurea in Ingegneria; n. 2 Responsabili Amministrativi - laurea in Economia e Commercio e Scienze Politiche; n. 1 Responsabile del Procedimento - laurea in Ingegneria; n. 1 Project Development e Innovation Manager - esperta senior e leader consultant in gestione di piani e progetti cofinanziati con fondi strutturali | laurea in Giurisprudenza; n. 1 Collaboratore - esperto junior in europrogettazione e progettazione per lo sviluppo locale | laurea in Relazioni Internazionali; n. 1 Collaboratore - esperto junior in creazione di impresa e supporto allo start-up di impresa | laurea in Giurisprudenza; n. 1 Tecnico responsabile per il monitoraggio e la valutazione di interventi infrastrutturali pubblici - esperto senior in Pianificazione Territoriale | laurea in Architettura; n. 1 Collaboratrice - responsabile processi di comunicazione e *web development* | laurea in Ingegneria); emerge la strumentale sottovalutazione del dato, che va sanata con il riconoscimento del **punteggio pari a 5**.

All'indicatore "*N° di personale (FTE) operativo nel soggetto responsabile*", la progressione dei punti è la seguente:

0,1 a 1,99=1

da 2 a 3,99 FTE=8

da 4 a 6,99 FTE=10

da 7 a 10 FTE=15

> 10 FTE=20

Indipendentemente dalla non contestabilità del punteggio attribuito rispetto al n. di FTE indicati, va stigmatizzata, a riprova dell'arbitraria e spesso incongrua declinazione dei range di punteggi individuati ex post, l'esagerata forbice fra il primo e il secondo valore (da 1 a 8 punti).

In definitiva, per il criterio 3 della sezione A, il punteggio ricalcolato totalizza 40 punti contro i 34 attribuiti.

Riconducendo i valori in decimi, il punteggio per la sezione A restituisce 14,1 punti contro i 12,7 assegnati dalla Commissione.

*** **

1.2- La disamina svolta dall'organo valutativo sul Progetto Pilota "Cilento", va, ancora, contestata per l'erroneità del punteggio complessivamente assegnato per gli indicatori della **sezione B) "Caratteristiche del progetto pilota" dell'Allegato 3 alla "lex specialis"**.

Dalla verifica delle operazioni valutative svolte dalla Commissione, risulta che, in relazione al punto **B.1)** dell'Allegato 3, nell'ambito del **criterio 1) "Coerenza e qualità del progetto pilota rispetto agli obiettivi attesi"** [suddiviso in n. 3 indicatori], per l'indicatore "**Coerenza del progetto rispetto agli obiettivi**", diversamente da quanto richiamato dalla denominazione dell'indicatore, riferito al "progetto", la Commissione ha scelto di assegnare un punteggio ad ogni singolo intervento e il punteggio assegnato è la media di tutte le valutazioni di coerenza sui singoli interventi.

Pur non contestandosi, qui, il punteggio assegnato - **28,79 punti** su 30 max - va osservato come a due interventi fortemente coerenti con gli obiettivi dell'avviso [il n. 46 e 74, rispettivamente un Hub innovativo di valorizzazione risorse territoriali, e una Riqualficazione Centro Storico proposta da un Comune] sia stato attribuito il punteggio 0 (come anche per gli altri due indicatori di congruità tempo e costi).

Sull'indicatore "**Qualità (completezza, chiarezza, ecc.) del progetto pilota**", la Commissione appunta che "*Progetto risulta ben articolato ed esaustivo nella descrizione degli obiettivi - anche se frequentemente ad un'ampiezza della dissertazione non corrisponde una puntuale risposta del modello allegato A2, inoltre la descrizione degli interventi è sintetica e talvolta poco chiara in quanto non sono state rese disponibili le descrizioni degli interventi stessi proposte dai soggetti beneficiari ed inoltre non è presente*

la correlazione fra attività e costi. Gli indicatori proposti sono molto ambiziosi ad esempio si parla di +100 certificazioni ambientali e +14 nuove ULA negli enti locali. Si avverte il rischio di dispersione di risorse e di capacità amministrativa per via del numero molto alto di interventi”, assegnando un penalizzante punteggio di 30, abbinato a progetto di buona qualità, invece che di 50.

Va, all'uopo, evidenziato che è erronea la rilevazione della non presenza della correlazione fra attività e costi, perché tale correlazione è presente nella Scheda costi prodotta per ciascuno dei 93 interventi presentati (di cui 87 ammessi a valutazione), in cui sono puntualmente abbinati i costi per ciascuna categoria di spesa.

Inoltre, il giudizio di valore espresso dalla Commissione sull'ambiziosità degli indicatori non può trovare spazio, visto che la valutazione deve interessare i dati oggettivi, nulla rilevando il parere su quanto siano o meno in linea con quel che viene ritenuto 'ambizioso' dai valutatori.

È, piuttosto, assolutamente fattibile l'ottenimento delle certificazioni ambientali di interventi precipuamente volti a migliorare la sostenibilità del ciclo produttivo, in un'area Parco, come pure le 14 nuove ULA attivate a seguito degli interventi pubblici e non negli enti locali (e, se pure così interpretate, fra PNRR e dispositivi di ampliamento della pianta organica dei Comuni, il numero non risulta affatto eccessivo per gli interventi realizzati in n. 23 PP.AA.).

In base al riconoscimento di un progetto *“ben articolato ed esaustivo nella descrizione degli obiettivi”*, il punteggio da attribuire è quello relativo ad un progetto di 'ottima qualità', anche in combinato disposto con gli altri indicatori qualitativi espressi in altre sezioni. Il punteggio, pertanto, va rettificato con la più congrua **assegnazione di punti 50**.

Per il criterio 1) sezione B, il punteggio ricalcolato in autovalutazione totalizza 98,79 punti contro i 78,79 attribuiti (susceptibile di ulteriore variazione in aumento ove si riconsideri il punteggio di 0 attribuito ai 2 interventi soprarichiamati).

Nell'ambito del **criterio B.2)** *“Capacità del progetto pilota di attivare le potenzialità di sviluppo economico dell'area valutando i risultati attesi con particolare riguardo alle ricadute occupazionali, alla crescita delle imprese nell'area territoriale di riferimento, alla nascita di nuove attività imprenditoriali, alla costituzione di reti di imprese, allo sviluppo infrastrutturale e alla complementarità con progetti di sviluppo già avviati sul*

territorio” [suddiviso in n. 7 indicatori], con riferimento all’indicatore “**Ricadute occupazionali**”, il valore ricavato e sottoposto a valutazione è calcolato in maniera assolutamente errata: le nuove ULA, da progetto originario, erano +146,96 rispetto al valore attuale di 103, a cui si aggiungono le +14 attivate dagli interventi pubblici; pur sottraendo le nuove ULA abbinate ai n. 6 interventi esclusi, pari a n. 17, il valore si assesta su +143,96 nuove ULA e non su 57,96, che è il risultato della sottrazione dal valore delle nuove ULA (146,96+14) delle Unità già attive nelle PMI proponenti gli interventi (103).

I punti da assegnare sono, dunque, 20 e non 15.

Il punteggio assegnato all’indicatore “**Costituzione di reti di imprese**” (su cui «SISTEMA CILENTO» ha ottenuto il massimo) offre ancora una volta lo spunto per stigmatizzare la modalità di individuazione dei sottocriteri da valorizzare.

In tal caso è stata considerata l’opzione assente=0 / presente=10, omologando il punteggio fra progetti che prevedono la creazione di un’unica rete e progetti che portano alla costituzione di più reti, anche di diversa tipologia (il ns. progetto ne prevede ben 18, distinte in + 5 reti contratto; +3 reti soggetto; + 10 reti partenariali).

Per l’indicatore “**Complementarità con progetti di sviluppo già avviati sul territorio**”, il punteggio di 0 attribuito è assolutamente punitivo e incongruo in quanto nella proposta presentata sono presenti ben **26 interventi** di ampliamento/ammodernamento completamento/rifunzionalizzazione di progetti già esistenti, rispetto ai quali le proposte progettuali risultano complementari; la stessa motivazione espressa per l’attribuzione dei punti 0 - “*L’indicatore proposto non è coerente con l’ambito di riferimento*” - è fumosa e poco comprensibile.

Si tenga conto che il Progetto Pilota “Cilento” totalizza punti elevati nella sezione sulla coerenza con i piani di sviluppo locali, regionali, etc., e che su questo subcriterio B.2, tutti gli altri criteri ad eccezione di questo in contestazione, hanno punteggi massimi.

Il punteggio va, allora, rapportato al valore massimo assegnato nel caso di 3 o più progetti complementari, pari a 40 punti.

In relazione al **criterio B.3) “Qualità delle metodologie e degli strumenti adottati per l’elaborazione e la realizzazione del progetto pilota**” [suddiviso in n. 4 indicatori], i quattro indicatori (di cui uno risultante dall’accorpamento con un altro tenuto separato in fase di

avviso) vengono trattati insieme, in quanto su tale criterio - che è quello meno confortato dai dati oggettivi numerici - la Commissione penalizza maggiormente la proposta *de qua*. Senza pretesa di totalizzare il massimo punteggio di 70, i punti assegnati vanno incrementati almeno sui valori medi per ciascun indicatore:

- Governance del progetto pilota: **punti 10** (fra 0 e 20, rispetto ai 5 assegnati, con la motivazione che *La descrizione, seppur ampia, risulta poco esplicativa del modello di governance*);
- Metodologia per la realizzazione del progetto. Modelli gestionali efficienti (indicatore accorpato): **punti 10** (fra 0 e 20, rispetto ai 5 assegnati, nel distinguo fra appena sufficiente e sufficiente);
- Innovatività e sostenibilità degli strumenti adottati per l'elaborazione e la realizzazione del progetto pilota: rispetto ai punti 0 assegnati, si ritiene congrua l'attribuzione di almeno **5** punti;
- Coerenza degli strumenti adottati per l'elaborazione e la realizzazione del progetto pilota rispetto alle metodologie: rispetto ai punti 0 assegnati, si ritiene congrua l'attribuzione di almeno **5** punti.

Per il criterio 3) sezione B, il punteggio ricalcolato in autovalutazione totalizza 30 punti contro i 10 punti attribuiti.

In ordine al **criterio B.4) “Coerenza del progetto pilota con le vocazioni di crescita dell'area territoriale di riferimento previste da piani di sviluppo comunitari, nazionali, regionali e/o locali”** [suddiviso in n. 3 indicatori], ai punteggi massimi per gli indicatori di coerenza con i piani di sviluppo regionali e/o locali e con i piani di sviluppo comunitari, la Commissione ritiene “*abbastanza coerente*” (con attribuzione di **punti 10**) il progetto con le vocazioni di crescita dell'area territoriale previste da **piani di sviluppo nazionali**, prendendo a riferimento i dati quantitativi dei comuni dell'area patto ricadenti nell'area pilota SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne), mentre il criterio esprime in termini “qualitativi” di “*nulla*”, “*sufficiente*” e “*piena*” la coerenza del progetto con le vocazioni di crescita dell'area previste dai piani di sviluppo nazionale, a nulla rilevando quanti sono le aree ricadenti nella SNAI.

È indubbio che - per il solo fatto di ricadere su 18 comuni dell'area SNAI - il progetto sia pienamente coerente, considerata la comunanza di finalità anche con la strategia nazionale, e tenuto conto dei pieni punteggi degli altri due indicatori della sezione.

Per il criterio 4) sezione B, il punteggio ricalcolato in autovalutazione totalizza 100 punti contro gli 80 punti attribuiti.

Nell'ambito del **criterio B.5) “Novità/innovatività del progetto pilota anche con riferimento all'utilizzo di tecnologie, processi, modalità e prodotti innovativi; sviluppo di servizi innovativi per l'area territoriale di riferimento”** [suddiviso in n. 5 indicatori], mentre ai due indicatori relativi a “tecnologie” e “modalità innovative” viene riconosciuto il massimo punteggio, sugli altre tre indicatori relativi a “processi”, “prodotti” e “servizi” vengono attribuiti 10 punti ciascuno, con il giudizio di ritenerli “innovativi” (e non “fortemente innovativi”) “*allo stato della tecnica*”.

Al di là del distinguo spesso farraginoso e ridondante di un indicatore legato all'innovatività in 5 differenti aspetti, va certamente contestato il riferimento “allo stato della tecnica”, dovendosi, piuttosto, rapportare la portata innovativa dell'intervento (e dei suoi aspetti) **allo stato del contesto**, considerato che l'intervento non si compone di progetti di ricerca e sviluppo, bensì di progetti in cui le innovazioni siano “utilizzate” (cfr. rubrica del criterio), “promuovendo” - come recita l'avviso - “la digitalizzazione e l'innovazione di processo e di organizzazione”, attraverso l’“applicazione” di processi, prodotti e servizi innovativi a supporto delle imprese di cui migliorare la competitività, o valorizzando le risorse territoriali, favorendo la fruizione anche “attraverso l'utilizzo di tecnologie ICT” (es. droni, materiale divulgativo, siti web), sistemi di mobilità sostenibile condivisa (cfr. ambiti/Tematiche art. 6 comma 2).

Si consideri che la stessa rubrica del criterio si riferisce alla “novità/innovatività del progetto pilota anche con riferimento all'utilizzo di tecnologie, processi, modalità e prodotti innovativi; sviluppo di servizi innovativi per l'area territoriale di riferimento” piuttosto che “*allo stato della tecnica*”.

Pertanto - in un'accezione di innovazione che è relativa e da rapportare al contesto in cui si attua - i processi, i prodotti e i servizi come individuati sono fortemente innovativi per l'area territoriale di riferimento, dunque, **i punti da attribuire a ciascuno dei tre indicatori devono essere 20, per un totale di 60 punti.**

Per il criterio 5) sezione B, il punteggio ricalcolato in autovalutazione totalizza 100 punti contro i 70 punti attribuiti.

Per ciò che attiene al **criterio B.6) Replicabilità e trasferibilità dell'iniziativa progettuale in altri contesti e/o realtà produttive** [suddiviso in n. 3 indicatori], la Commissione ritiene essere "*Replicabile l'intero progetto pilota*", attribuendo i 25 punti del valore "*presente*", alternativo a "*non presente*", mentre attribuisce 0 punti sia all'indicatore di "*Replicabilità dei singoli interventi*" che a quello di "*Trasferibilità degli interventi a ulteriori contesti*", motivando "*Trattazione molto ampia ma del tutto teorica, non attinente alla valutazione della replicabilità/trasferibilità dei singoli interventi del progetto*"; intanto c'è da chiedersi perché le opzioni scelte siano quelle di "*non presente*"=0 punti" alternativo a "*presente*"=25 punti", per indicatori che avrebbero richiesto una modularità (da non replicabile/non trasferibile, a massimamente replicabile/trasferibile, passando per stadi intermedi, con lo spacchettamento dei punti anche in 4/5 tranches, come avviene per altri indicatori che esprimono valori incrementali).

Inoltre, la sezione in cui si argomenta di replicabilità/trasferibilità dell'intero progetto pilota e dei singoli progetti è unica, e quindi risulta di complessa individuazione la riferibilità delle argomentazioni ai differenti aspetti in valutazione; ancora, la trattazione non è teorica, quanto piuttosto confortata da riferimenti alla letteratura economica che confermano quali siano i caratteri costitutivi di progettualità replicabili e trasferibili.

Ancora, per quanto ampia e teorica la valutazione sulla replicabilità degli interventi risulta presente, secondo il criterio adottato per l'attribuzione del punteggio.

Si consideri, altresì, che l'intero progetto viene ritenuto replicabile, e, pertanto, v'è da chiedersi come possa essere replicabile l'intervento complessivo se non vi si riscontra la replicabilità di uno o più interventi che lo compongono.

Da quanto considerato deriva che la replicabilità e la trasferibilità degli interventi siano "*presenti*" e, quindi, **il punteggio corrispondente è, rispettivamente, di 10 e 25 punti per i due indicatori in argomento**, e non di punti 0 come attribuiti.

Per il criterio 6) sezione B, il punteggio ricalcolato in autovalutazione totalizza 60 punti contro i 25 punti attribuiti.

In merito al **criterio B.7)** *“Congruità dei tempi e del costo previsto rispetto ai contenuti dei servizi offerti dal progetto pilota”* [suddiviso in n. 2 indicatori], va considerato, a comprova della modalità frettolosa e approssimativa dell’istruttoria, che mentre il criterio sulla *“Congruità dei tempi”* - da griglia approvata - prevede un’articolazione fra 0, 20, 40 punti, sulla griglia di valutazione dei singoli interventi ai progetti ID 53 e ID 87 sono stati, invece, attribuiti erroneamente 10 punti, valore non previsto nel *range* di punteggio.

Vale osservare, in proposito, che se i punti attribuibili sono 20, il punteggio può avere un piccolo incremento fino a salire a 19,54.

Tale sembra essere il punteggio uniformemente spalmato su tutti i progetti, sia quelli che hanno tempi di realizzazione più bassi, sia quelli che prevedono una più lunga durata.

Per il criterio 7) sezione B, si prende, dunque, atto del punteggio di 52,87 punti.

Nell’ambito del **criterio B.8)** *“Coinvolgimento di partnership qualificate, pubbliche e private, e/o di soggetti internazionali, nello sviluppo e/o nella realizzazione del progetto pilota”* [suddiviso in n. 5 indicatori], rispetto a tutti gli altri indicatori valorizzati con il massimo punteggio, l’indicatore *“Varietà dei partner”* presenta l’errore di considerare solo 3 tipologie di *partner* che hanno fatto pervenire lettera di *endorsement* al progetto pilota; di contro, gli 11 soggetti sono classificabili in **5 delle tipologie previste dalla griglia.**

Nello specifico:

1^a tipologia (soggetti pubblici): Regione Campania, Ente Parco Nazionale del Cilento

2^a tipologia (Università e Centri Ricerca): LUPT, SIM, KIBSlab, CRMPA (N.B. CRMPA aderisce in nome proprio e per conto di 21 partner di differenti tipologie, che farebbe scattare le 2 tipologie mancanti per l’attribuzione dei 10 punti)

3^a tipologia (PMI): Distretto Turistico Cilento Sele Tanagro Vallo di Diano

4^a tipologia (internazionali): Diotima, Inner, Osservatorio Europeo del Paesaggio

5^a (altro): associazione Valli del Cilento Interno - SNAI

Per questo specifico indicatore, i punti da attribuire sono **8** e non 5.

Per il criterio 8) sezione B, il punteggio ricalcolato in autovalutazione totalizza 78 punti contro i 75 punti attribuiti.

Quanto al **criterio B.9)** *“Numero e varietà dei soggetti beneficiari previsti dal progetto pilota anche con riferimento alla natura pubblica e privata e alla rappresentatività di una*

vasta area” [suddiviso in n. 4 indicatori], la proposta totalizza il massimo punteggio su 3 dei 4 indicatori previsti, per un totale di 48/50 punti.

Per il criterio 9) sezione B, può prendersi atto del punteggio di 48 punti assegnati.

Per il criterio B.10) “*Compartecipazione dei soggetti pubblici e privati al finanziamento degli interventi*” [suddiviso in n. 4 indicatori], il punteggio per l’indicatore “*Varietà dei soggetti*” va incrementato, in quanto i soggetti che compartecipano al finanziamento sono sia le PMI che gli istituti bancari, come si evince - nella sezione dedicata della Scheda progettuale - dalla previsione di “*finanziamenti bancari*” a copertura della quota non assistita da finanziamento. **I punti da assegnarsi sono 3.**

Sull’indicatore “*Entità della compartecipazione*” (prima parte) non è stato possibile ricostruire la percentuale ricavata dalla Commissione di valutazione: eliminati i 6 progetti ritenuti non valutabili, il totale del cofinanziamento è di € 1.820.191,95 che - se rappresentasse il 18,85% - presupporrebbe un costo totale di € 9.656.190,72, mentre il totale costi - dopo la decurtazione degli investimenti esclusi - è pari a € 9.489.908,79, di cui il cofinanziamento apportato dai soggetti beneficiari costituisce il 19,18%.

La percentuale non è ricavata neppure tenendo in considerazione i valori precedenti all’esclusione dei 6 interventi (che risultano, altresì, essere confermati in sede di definizione della graduatoria, su cui vengono riportati i valori del progetto originario).

Se tale percentuale non è sufficiente ad acquisire i 3 punti attribuiti per cofinanziamenti di almeno il 20,1%, resta contestabile l’individuazione dei *range* percentuali valorizzabili e dei relativi punteggi *ex post* rispetto all’avviso.

Per il criterio 10) sezione B, il punteggio ricalcolato in autovalutazione totalizza 15 punti contro i 13 punti attribuiti.

In relazione al criterio B.11) “*Capacità del progetto pilota di attivare ulteriori risorse pubbliche e/o private per la concessione ai soggetti beneficiari di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione degli interventi*” [suddiviso in n. 2 indicatori], non essendo stata specificata l’entità delle risorse appostate come finanziamenti a tasso agevolato, né la natura dei soggetti (pubblici o privati) disposti a concederli, il punteggio può essere confermato.

Riconducendo i valori in decimi, il punteggio per la sezione B restituisce 70,27 punti in luogo dei 52,77 assegnati dalla Commissione.

Su tali basi, il punteggio totale - costituito dai punti della sezione A (pari a 14,10) e della sezione B (pari a 70,27) - è pari a 84,37 punti, a fronte dei 65,47 punti assegnati, abilitando la proposta *de qua* a posizionarsi dall'attuale posto n. 26 al posto n. 3 in graduatoria.

*** **

1.3- *Ad adiuvandum*, si consideri che - a valle di un'attenta e analitica disamina delle schede di valutazione degli 11 progetti, allo stato, ammessi a finanziamento, quale unica documentazione ricevuta in risposta alla richiesta di accesso agli atti - in ordine ad indicatori significativi e oggettivi quali il "*numero dei progetti/soggetti beneficiari*" che compongono l'intervento (indicatore B9) e la "*ricaduta occupazionale*" (n. nuove ULA, indicatore B2), la proposta della «SISTEMA CILENTO» risulta presentare i **valori più alti in assoluto**, esprimendo il numero di **84** soggetti beneficiari - a fronte di quelli degli interventi 'finanziabili' compresi fra il valore massimo pari a 52 (afferenti alla proposta PP027 - 9^a posizione in graduatoria) e il valore minimo pari a 8 (della proposta PP016 - 2^a posizione in graduatoria) - e il numero di **+143,96** nuove ULA - a fronte dei valori da 15 (espressi dalla proposta PP034 - 11^a posizione in graduatoria), a 129,5 (espressi dal PP036 - 3^a posizione in graduatoria).

Ne consegue che il **vulnus istruttorio e motivazionale** che connota la valutazione prodotta dalla Commissione, refluito nel provvedimento direttoriale di approvazione della graduatoria definitiva, assunto lo scorso 27.11.2023, assume **proporzioni macroscopiche**.

*** **

II- VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA "LEX SPECIALIS" (ART. 4 DEL D.D. 30.11.2020; ARTT. 9 E 10 DEL BANDO DI CUI AL D.D. 30.7.2021; ALLEGATO 3 "CRITERI E PUNTEGGI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI PILOTA" AL D.D. 30.7.2021) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 3 E 12 L. 7.8.1990, N. 241 E S.M.L.; ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D'ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – INCONGRUITÀ – ILLOGICITÀ – SPROPORZIONE) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PAR CONDICIO E FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO

COMUNITARIO (RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – BUONA AMMINISTRAZIONE – CORRETTEZZA E COERENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA).

2- Le opzioni predilette dalla Commissione incaricata dal MIMIT nella specificazione dei criteri di selezione dei progetti pilota, come contestate al precedente **punto 1.1, successivamente alla pubblicazione del bando**, hanno **portata innovativa** della stessa “*lex specialis*”, avendone **modificato “in corso d’opera” le modalità di attribuzione dei punti correlati ai diversi indicatori**, connotandosi marcatamente **violative** dei più elementari **principi di trasparenza, *par condicio* e *favor participationis***, posti a caposaldo di qualsivoglia procedura di evidenza pubblica.

2.1- L’Amministrazione precedente ha, infatti, trasgredito il dettame della **predeterminazione dei parametri di assegnazione del punteggio nelle procedure selettive**, avendo perorato, in sede esecutiva, **scelte ultronee e totalmente dissonanti** rispetto alle disposizioni predefinite nell’avviso indittivo.

Tanto, però, non è assolutamente consentito.

Ai sensi dell’**art. 12, comma 1, L. 7.8.1990, n. 241**, infatti, “*la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”.*

A fronte di tale presupposto normativo, la giurisprudenza ha **univocamente** chiarito che, in ossequio a tale norma, “*la predeterminazione dei criteri di valutazione delle domande volte alla richiesta di benefici pubblici costituisce una regola generale, valevole proprio per i procedimenti amministrativi concessori di finanziamenti, posta non soltanto a garanzia della *par condicio* tra i possibili destinatari delle sovvenzioni, ma anche a *tutela dell’affidamento* dei richiedenti i benefici in questione, con la conseguente necessaria applicazione delle medesime predeterminate regole alle domande coerentemente presentate entro i medesimi termini” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6.7.2020, n. 4301; Id., 29.7.2019, n. 5319).*

È stato affermato, altresì, che “*la predeterminazione integrale dei criteri di attribuzione del punteggio è condizione di legittimità della valutazione successivamente operata, al fine di garantire la piena trasparenza dell’attività amministrativa, perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire*

o sfavorire alcuni concorrenti della procedura” (T.a.r. Lombardia-Milano, Sez. II, 29.1.2012, n. 202).

Ciò con la finalità di assicurare che i criteri utilizzati nella fase di esame delle istanze fondino su **basi giuridiche certe ed inequivoche**, fissate **prima** di svolgere qualsivoglia valutazione, così da prevenire l'**arbitraria modifica delle “regole del gioco”** nel corso del procedimento e garantire le **pari opportunità** ai concorrenti, **scongiurando l'opacità** dell'*iter* attributivo dei benefici.

Senonché, è proprio quanto è completamente mancato nella situazione in esame, **avendo l'Amministrazione riformato e alterato, in itinere, l'effetto prefissato dai detti criteri di selezione.**

2.2- Le **variazioni** apportate *de facto*, in fase valutativa, nello scrutinio delle richieste di aiuto e nella loro correlazione ai parametri attributivi del punteggio, assumono rilevanza anche sotto un **ulteriore e concorrente prospettiva invalidante.**

Infatti, come pur rilevato, (T.a.r. Lombardia-Milano, Sez. III, 5.5.2014, n. 1142), *“la predeterminazione dei criteri, oltre a costituire corollario del principio generale di trasparenza, rappresenta la declinazione in via amministrativa delle finalità politico-sociali (o politico-economiche, a seconda dei casi), che l'intervento pubblico intende perseguire; sotto tale profilo, la destinazione di un contributo secondo una finalità non conforme a quella perseguita sulla base dei criteri predeterminati dall'Ente, oltre a porsi in contrasto con il principio di legalità, determina uno sviamento della causa dell'intervento pubblico sotto il profilo funzionale proprio del contributo stesso”.*

*** **

III- VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA “LEX SPECIALIS” (ART. 4 DEL D.D. 30.11.2020; ARTT. 9 E 10 DEL BANDO DI CUI AL D.D. 30.7.2021; ALLEGATO 3 “CRITERI E PUNTEGGI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI PILOTA” AL D.D. 30.7.2021) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 3, 6 E 12 L. 7.8.1990, N. 241 E S.M.I.; ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D'ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – INCONGRUITÀ – ILLOGICITÀ – SPROPORZIONE) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PAR CONDICIO E FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO (RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – BUONA AMMINISTRAZIONE – CORRETTEZZA E COERENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA).

3- Il decreto direttoriale del 27.11.2023 di approvazione della graduatoria definitiva e, prim'ancora, il prodromico verbale n. 19 del 13.11.2023 sono illegittimi per la **violazione**

del giusto procedimento e, segnatamente, per la **pretermissione delle garanzie partecipative apprestate a salvaguardia del dispiegarsi effettivo del contraddittorio procedimentale**.

3.1- Giova, in linea di principio, premettere che, ai sensi dell'**art. 10 L. 7.8.1990, n. 241/1990**, al "**DIRITTO**" dei "*soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti*" (**art. 7**) "*di presentare memorie scritte e documenti*" corrisponde l'**"OBBLIGO"** dell'Amministrazione "*di valutarle ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento*".

È sancito, altresì, al seguente **art. 10-bis della medesima L. n. 241/1990** che "*nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, COMUNICA TEMPESTIVAMENTE AGLI ISTANTI I MOTIVI CHE OSTANO ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA*", onde consentire ai medesimi di "*presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate da documenti, eventualmente corredate da documenti*".

Ciò posto, è univocamente attestato dalla giurisprudenza che **il preavviso di diniego debba essere applicato, di norma, anche allorché il rigetto dell'istanza sia soltanto parziale** (T.a.r. Lombardia-Milano, Sez. II, 22.1.2019, n. 123; T.a.r. Campania-Salerno, Sez. II, 31.10.2018, n.1536; Id., 27.11.2013, n. 2364; T.a.r. Puglia-Bari, Sez. I, 21.5.2012, n.976; T.a.r. Liguria, Sez. I, 31.12.2009, n. 4129; T.a.r. Veneto, Sez. II, 3.10.2008, n. 3116).

Ai sensi di legge, dunque, la legittimità del provvedimento finale, è subordinata non solo alla **comunicazione dei motivi ostativi** ma, soprattutto, alla **valutazione delle deduzioni e dei documenti** ad esse correlati, nonché alla conseguente, **idonea motivazione** sul mancato accoglimento delle stesse.

Trasponendo le suesposte coordinate al caso di specie, **il vizio partecipativo denunciato assume una portata lampante**, proprio con riguardo alla **peculiare articolazione della procedura** delineata nel bando di che trattasi e alla **particolare connotazione della domanda di aiuto** avanzata dalla Società ricorrente.

È dirimente notare, a tal uopo, che l'Amministrazione Ministeriale, nel **rigettare, quantunque parzialmente, il contenuto di siffatta richiesta**, nella specifica parte attinente alla determinazione del punteggio commisurato ai corrispondenti parametri selettivi, sarebbe stata, senz'altro, **tenuta a comunicare preventivamente all'interessata i motivi ostativi all'accoglimento integrale dell'istanza**.

Ciò al fine di garantire, in un'ottica deflattiva del contenzioso nonché di democraticità dell'azione amministrativa, la **pienezza e l'effettività della partecipazione privata alla dinamica procedimentale**, mediante un **contributo propulsivo e collaborativo**.

Ma è proprio quanto, nella specie, è completamente mancato.

Il MIMIT ha, invero, **obliterato in toto siffatto ineludibile “tassello procedimentale”**, avendo **radicalmente omesso** di preavvisare la Società della decurtazione del punteggio richiesto nella domanda di aiuto, **precludendone l'apporto partecipativo** e procedendo, *ex abrupto*, all'approvazione della graduatoria definitiva.

In tal fatta, ha **completamente annichilito** il diritto e l'interesse della proponente a partecipare all'*iter* amministrativo attivato.

Tale **omissione** risulta **decisiva** nella vicenda in parola, in ragione del mancato riconoscimento alla «SISTEMA CILENTO» del diritto di introdurre e di illustrare, nel corso del procedimento, i propri rilievi in ordine alle valutazioni effettuate dalla Commissione incaricata circa il punteggio assegnato, in forza delle quali la collocazione in graduatoria è risultata recessiva e irrimediabilmente penalizzata, a causa dell'aprioristico impedimento alla proposizione di qualsivoglia deduzione.

E ciò assume **valenza assorbente** in relazione alla puntuale indicazione e alla conseguente allegazione, da parte della Società, degli **elementi, fattuali e valutativi**, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento amministrativo poi adottato.

3.2- A conclamare la violazione contestata è la stessa modalità di condotta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in seno alla procedura in parola.

Va ricordato, invero, che il MIMIT, con **nota prot. 346695 del 9.10.2023**, ha comunicato i **motivi ostativi** all'ammissibilità a contributo di n. 6 istanze avanzate da soggetti privati, espungendole definitivamente, all'esito del contraddittorio procedimentale, con il **provvedimento direttoriale n. 375224 del 6.11.2023**.

Senonché, mentre il Dicastero, in tale circostanza, per la parziale reiezione del punteggio connesso ai criteri di valutazione delle domande avanzate dalle imprese private aderenti al Progetto Pilota “Cilento”, ha riconosciuto la necessità di procedere ai sensi dell'art. 10-*bis* della L. 7.8.1990, n. 241, **la stessa P.A. ha frustrato in toto le prerogative di partecipazione procedimentale** con riferimento al diniego parziale del punteggio correlato

ai restanti criteri valutativi, così, incidendo sulla posizione personale, diretta, qualificata e differenziata della deducente.

Solo all'esito della pubblicazione della graduatoria definitiva, la compagine deducente ha, dunque, verificato che l'Amministrazione Statale aveva **risolutivamente rigettato, in parte qua, la sua domanda, in assenza di qualsivoglia comunicazione, impedendole di argomentare sulle concrete ragioni per le quali non fosse condivisibile la diversa prospettazione che l'Amministrazione aveva addotto a motivo ostativo per l'integrale accoglimento dell'istanza.**

3.3- Vale evidenziare, *in limine*, che il motivo di gravame ha già trovato autorevole e specifico avallo nella giurisprudenza relativa a siffatte procedure di attribuzione di sovvenzioni, laddove è stato affermato che ***“sussiste certamente la violazione del modulo procedimentale tipico di cui all'art. 10 bis della L. n. 241/1990 e, dunque, delle relative finalità”***, ***“per essere stato precluso all'interessato di controdedurre in ordine al mancato accoglimento del punteggio richiesto”*** (*ex plurimis*, da ultimo, T.A.R. Campania-Napoli Sez. VI, 19.10.2020, n. 4611).

*** **

ISTANZA ISTRUTTORIA.

Per una compiuta delibazione della vicenda controversa voglia l'ecc.mo T.a.r. valutare l'opportunità di disporre una **verificazione** ovvero una **consulenza tecnica d'ufficio**, ai sensi degli art. 66 e 67 c.p.a., onde accertare la correttezza e congruenza delle operazioni di valutazione inerenti al Progetto Pilota “Cilento”, come operate dalla Commissione incaricata ai sensi dell'art. 10 del bando, in rapporto ai *“Criteri e punteggi per la selezione dei progetti pilota”* definiti nell'Allegato 3 della stessa *“lex specialis”*.

*** **

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

Da una disamina operata alla stregua degli indicatori di valutazione inerenti ai criteri di selezione dettati dall'art. 4 del decreto del 30.11.2020 e dei relativi punteggi assegnabili specificati nell'Allegato 3 al bando di cui al decreto del 30.7.2021, risulta che **il Progetto Pilota “Cilento” è stato illegittimamente scrutinato con l'attribuzione di 65,47 punti, venendo indebitamente collocato al posto n. 26, laddove è, invece, meritevole di ottenere 84,37 punti, dovendosi, per l'effetto, posizionare al posto n. 3 della graduatoria di merito.**

Il presente III ricorso per motivi aggiunti è stato, quindi, notificato a tutti i **soggetti responsabili dei patti territoriali** che risultano utilmente collocati nelle prime **undici posizioni** della classifica definitiva quali beneficiari del contributo assegnabile (avendo conseguito un punteggio totale compreso nel *range* tra **85,39** - primo classificato - e **75,39** - undicesimo classificato), nonché ai **soggetti responsabili che sono posizionati tra il dodicesimo e il venticinquesimo posto** (con un intervallo compreso tra **75,09** e **65,58** punti) **e tra il ventisettesimo e il trentunesimo posto** (con un differenziale compreso tra **64,90** e **61,65** punti), pur non essendo assegnatari di contributo per “*esaurimento delle risorse*”.

Il gravame è stato, inoltre, notificato anche alla «MURGIA SVILUPPO S.c. a r.l.», la quale, con ordinanza collegiale n. 932 del 19.1.2024, resa dall’ecc.mo Tribunale amministrativo regionale, è stata autorizzata ad integrare il contraddittorio sul proprio ricorso (R.G. n. 16215/2023), volto, tra l’altro, a riformare la classifica definitiva di merito nella quale essa è posta al **trentaquattresimo posto** tra i soggetti proponenti domande ritenute “*non ammissibili*”.

Sta di fatto che, poiché l’impugnata graduatoria include anche altri **20 soggetti** proponenti di progettualità ritenute sempre “*non ammissibili*”, un eventuale loro coinvolgimento nel giudizio si rivela particolarmente gravoso e difficile da effettuare nei modi ordinari.

Sicché, ove dovesse ritenersi necessario evocarli in causa - ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a. - si avanza, sin d’ora, **in subordine**, rispettosa istanza affinché l’ecc.mo T.a.r. voglia autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante **notifica per pubblici proclami**, prescrivendone all’uopo le modalità e i termini, come già disposto per il II ricorso per motivi aggiunti con l’**ordinanza n. 11816/2023, pubblicata il 13.7.2023.**

*** **

CONCLUSIONI:

- Alla stregua dei motivi svolti, si conclude affinché l’ecc.mo T.a.r. voglia accogliere il presente III ricorso per motivi aggiunti, nonché il ricorso introduttivo, il I e il II ricorso per motivi aggiunti, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e competenze del giudizio.
- Ai sensi della normativa vigente sulle spese di giustizia, **si dichiara che i presenti motivi aggiunti sono soggetti al pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo di € 650,00.**

Salerno-Roma, lì 2.2.2024

avv. Pasquale D’Angiolillo